

PROROGA ADEMPIMENTI PRIVACY

Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, convertito con la legge 1° marzo 2005, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, dispone, tra l'altro, la proroga dei termini per gli adempimenti privacy.

Il nuovo art. 6-bis prevede la proroga del termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza al 31 dicembre 2005.

Si tratta delle misure di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 (trattamenti con e senza l'ausilio di strumenti elettronici) e all'allegato B (disciplinare tecnico delle misure minime) del D.Lgs. n. 196/2003, non previste dal D.P.R. n. 318/1999, fra cui è compresa anche la stesura del documento programmatico sulla sicurezza.

Viene prorogato al 1 marzo 2006 il termine per l'adeguamento per i titolari di trattamenti effettuati con strumenti elettronici che per ragioni oggettive (di cui va dato conto descrittivamente in un documento scritto avente data certa, non sono in condizioni di rispettare le prescrizioni di legge.

LEGGE 1 marzo 2005, n. 26 (in G.U. n. 50 del 2 marzo 2005) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

Art. 6-bis.

Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

((1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2005";
- b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006")).